

Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.93 comma 7 bis e ss. del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.L.n°90 del 24.06.2014 e convertito in L.n°114 del 11.08.2014".

* * *

Capo I - Disposizioni generali

Art.1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. - di seguito denominato "codice" - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'art.93 comma 7-bis del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art.132 comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie.

Art.3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'I.R.A.P., degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art.4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile preposto alla direzione dei servizi tecnici, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Direttore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui all'art.90 comma 4 ed art.253 comma 16 del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.n°81/2008 e s.m.i.;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Direttore, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art.5 - Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per ogni opera e/o lavoro pubblico le risorse finanziarie costituenti il fondo, come individuato ai sensi dell'art.3 del presente regolamento, sono costituite da un importo non superiore all'80% del 2% lordo dell'importo dei lavori posto a base di gara.

3. Tale fondo, in rapporto all'entità e complessità dell'opera o dei lavori, è determinato dai fattori di moltiplicazione delle seguenti tabelle:

A - Entità dell'opera

| Importo dell'opera a base d'asta | Fattore di moltiplicazione |
|--------------------------------------|----------------------------|
| da € 0,00 ad € 750.000,00 | 1,00 |
| da € 750.000,01 ad € 5.000.000,00 | 0,95 |
| da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 | 0,90 |
| Oltre € 10.000.000,00 | 0,85 |

B - Complessità dell'opera

| Tipologia dell'opera | Fattore di moltiplicazione |
|---|----------------------------|
| Nuove opere | 1,00 |
| Ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo | 0,95 |

4. Tale fondo così determinato, in rapporto all'entità e complessità dell'opera o dei lavori, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, secondo la seguente ripartizione:

- a. il responsabile del procedimento: 25%;
- b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui all'art.90 comma 4 ed art.253 comma 16 del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 50%;
- c. i collaboratori tecnici (qualora individuati dal Direttore) che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 30% relativo all'importo spettante al tecnico o ai tecnici incaricati della progettazione;
- d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: rispettivamente 15% e 5% per complessivo 20% ;
- e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;
- f. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 30% relativo all'importo spettante al responsabile del procedimento.

Art.6 - Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 25%;

progetto definitivo 55%;

progetto esecutivo 20%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 30%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 60%.

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo subir  un'economia per la parte delle prestazioni non rese all'interno.

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

5. Nessun incentivo   dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Capo III - Termini temporali e penalit 

Art.7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di costituzione del gruppo di lavoro devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art.141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.8 - Penalit  per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessit  di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art.132 comma 1 lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonch  ai firmatari del progetto non   corrisposto alcun incentivo; ove gi  corrisposto, l'Ente proceder  al recupero delle somme erogate.

Capo IV - Disposizioni diverse

Art.9 - Accertamento, liquidazione e pagamento del compenso

1. L'accertamento della quota di incentivazione   disposto dal Direttore preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attivit  svolte da ciascun dipendente incaricato e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attivit  di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R.n 207/2010 e s.m.i..

3. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

4. L'accertamento   positivo nel caso in cui tutte le attivit  siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. L'accertamento   parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attivit  siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessit  di varianti progettuali.

6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al precedente comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

8. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia di spesa.

10. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Direttore cui fa capo le Risorse Umane della struttura preposta, su proposta del Direttore del Servizio Lavori Pubblici nel seguente modo:

- a. per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
- b. per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

11. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

12. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

13. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

14. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

15. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui al comma precedente, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Capo V - Procedure e norme finali

Art.10 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art.11 - Disposizioni transitorie

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.n°90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art.12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.